Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 21 dicembre 2011 — ACEA / Commissione

(causa C-319/09 P)

«Impugnazione — Aiuti di Stato — Regime di aiuti concessi a talune imprese di servizi pubblici — Esenzioni fiscali — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Legittimazione ad agire — Interesse ad agire — Art. 87 CE — Nozione di "aiuto" — Art. 88 CE — Nozione di "aiuto nuovo" — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Artt. 1 e 14 — Legittimità di un ordine di recupero — Obbligo di motivazione»

1. *Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale — Ricorso di un'impresa beneficiaria di un aiuto individuale concesso in base a tale regime e da recuperare — Ricevibilità (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 54-59)*

2. *Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Presupposto — Ricorso idoneo a conferire un beneficio alla parte che lo ha proposto — Decisione della Commissione in materia di recupero degli aiuti di Stato (v. punti 67-69)*

3. *Impugnazione — Motivi d'impugnazione — Insufficienza di motivazione — Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita — Ammissibilità — Presupposti (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, primo comma) (v. punto 82)*

4. *Impugnazione — Motivi d'impugnazione — Erronea valutazione dei fatti — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 114-116)*

5. *Impugnazione — Motivi d'impugnazione — Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo — Motivo inconferente (v. punto 120)*

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione ampliata) 11 giugno 2009, causa T-297/02, ACEA/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto una domanda di annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, pag. 21).

Dispositivo

1) L'impugnazione principale e l'impugnazione incidentale sono respinte.

2) L'ACEA SpA è condannata alle spese inerenti al procedimento di impugnazione principale.

3) La Commissione europea è condannata alle spese inerenti al procedimento di impugnazione incidentale.

4) L'Iride SpA sopporta le proprie spese.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 21 dicembre 2011 — A2A, già AEM / Commissione

(causa C-320/09 P)

«Impugnazione — Aiuti di Stato — Regime di aiuti concessi a talune imprese di servizi pubblici — Esenzioni fiscali — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Legittimazione ad agire — Interesse ad agire — Art. 87 CE — Nozione di "aiuto" — Art. 88 CE — Nozione di "aiuto nuovo" — Art. 10 CE — Obbligo di leale cooperazione — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Artt. 1 e 14 — Legittimità di un ordine di recupero — Principio della certezza del diritto — Obbligo di motivazione»